

# **QUADERNI FIORENTINI**

**per la storia del pensiero giuridico moderno**

**52**  
(2023)

Il diritto come forma dell'esperienza

Per Paolo Grossi

TOMO II

EMANUELE STOLFI

LAW AND LITERATURE, LAW IN LITERATURE,  
LITERATURE FOR LAW(YERS)

(A proposito di Donato CARUSI, *Sua maestà legge? Tre secoli di potere, diritto e letteratura*, Firenze, Olschki, 2022)

1. Non solo mode culturali. — 2. Alla ricerca del titolo. — 3. Un cantiere aperto.

1. *Non solo mode culturali.*

Spesso percepito come un fenomeno d'importazione — ennesimo tributo a quanto viene da oltre Oceano —, il 'Law and Literature Movement' sta conoscendo da tempo, anche in Italia, ampia fortuna. E non solo per le ricerche che, pur nella loro estrema eterogeneità, gli sono riconducibili e che da vari decenni si sono infittite, ma anche per gli incontri di studio e le iniziative scientifiche <sup>(1)</sup>, sino agli appositi insegnamenti oggi impartiti nei corsi di laurea <sup>(2)</sup> e poi nell'offerta formativa proposta per giudici e avvocati.

Come ogni tendenza, essa meriterebbe di essere esaminata storicamente, senza indulgere in entusiasmi eccessivi — quasi fosse la formula magica in grado di esorcizzare la « sindrome del cantuccio » che incombe (oltre che sullo storico del diritto, come ci ha

---

<sup>(1)</sup> Ne era già nutrito il quadro fornito da M.P. MITTICA, *Diritto e letteratura in Italia. Stato dell'arte e riflessioni sul metodo*, in « Materiali per una storia della cultura giuridica », 39, 2009, 1, p. 286 e ss.

<sup>(2)</sup> Sia pure con approcci alquanto variegati, anche in ragione della differente tipologia dei docenti. Vi torneremo più avanti, al § 3. Circa l'importanza del momento didattico, è stato giustamente osservato che « l'innovazione della quale può davvero riconoscersi ai primi animatori del *Law and Literature Movement* la paternità consiste nell'aver aperto alla riflessione su 'diritto e letteratura' uno spazio specifico nei programmi di istruzione universitaria »: D. CARUSI, *Sua maestà legge? Tre secoli di potere, diritto e letteratura*, Firenze, Olschki, 2022, p. 7.

insegnato Paolo Grossi) sul giurista in genere —, ma neanche abbandonarsi a censure o scatti d'insofferenza. Certo potrebbe osservarsi che il fenomeno non è poi così inedito, e che le sue prime attestazioni neppure si collocano esclusivamente in area nordamericana (3). Anche nel mondo di 'civil law', Italia inclusa (4), certi interessi da tempo sono stati tutt'altro che estranei ai cultori del diritto (anche positivo) — alcuni dei quali, e dei più attrezzati, mossi dalla convinzione che, proprio perché « il problema del diritto è problema di ogni uomo », nel condensarne i termini « possiamo ancor prima che ai dotti ricorrere ai saggi e, ancor prima che agli studiosi, ai poeti » (5).

Né ovviamente il nesso fra diritto e letteratura può risolversi in una sorta di evasione erudita, tale da comprimere e sacrificare la cifra tecnica che del primo è ineludibile, per affogarlo nel *mare magnum* di un fenomeno intellettuale pressoché sconfinato. Quale che sia la prospettiva assunta — lo studio del diritto *come* letteratura oppure delle sue tracce *nella* letteratura medesima (6) —, si tratta di

---

(3) Ben lo dimostrano, ad esempio, le ricognizioni di A. SANSONE, *Diritto e letteratura. Un'introduzione generale*, Milano, Giuffrè, 2001, p. 1 e ss.; MITTICA, *Diritto e letteratura*, cit., part. p. 275 e ss.; CARUSI, *Sua maestà legge?*, cit., part. pp. 6 e ss., 337 e ss., tutti con bibl.

(4) Sin dai contributi di Ferruccio Pergolesi (1927) e Antonio D'Amato (1936). Ampia disamina di questi e altri studi — inclusi alcuni di carattere storico-giuridico, a partire almeno da Emilio Costa — in SANSONE, *Diritto e letteratura*, cit., p. 4 e ss. Cfr. anche MITTICA, *Diritto e letteratura*, cit., part. pp. 277-278.

(5) Così in apertura di uno dei contributi italiani più interessanti dal nostro punto di vista: T. ASCARELLI, *Antigone e Porzia*, in *Studi giuridici in memoria di Filippo Vassalli*, I, Torino, Utet, 1960, p. 107 e ss. Per una sua rilettura cfr., da ultimo, E. DICCIOTTI, *La produzione del diritto tramite l'interpretazione e la responsabilità politica dell'interprete nel pensiero di Tullio Ascarelli*, in *Su Ascarelli*, a cura di S. Pagliantini e C. Pasquariello, Torino, Giappichelli, 2021, p. 119 e ss.

(6) Queste le due declinazioni che, sempre in America, sono state da tempo individuate, distinguendo 'Law as Literature' e 'Law in Literature'. Utili ragguagli, non solo bibliografici, in SANSONE, *Diritto e letteratura*, cit., part. p. 77 e ss.; E. CANTARELLA, *Premessa*, in *Diritto e teatro in Grecia e a Roma*, a cura di E. Cantarella e L. Gagliardi, Milano, Led, 2007, p. 9 e ss.; MITTICA, *Diritto e letteratura*, cit., part. pp. 276, 282 e ss. Da ultimo cfr. CARUSI, *Sua maestà legge?*, cit., p. 337 e ss., attento anche a un'ulteriore versione, che può denominarsi di 'Law of Literature' (egli vi dedica spazio già alla p. 169 e ss., relative a varie questioni giuridiche della storia dell'editoria), ma che evidentemente ci conduce piuttosto lontano.

tutt'altro che di un *divertissement* (7). Le lenti del giurista (per usare ancora un'espressione cara a Grossi) non sono meno necessarie che nel lavoro più tradizionale. Solo che esse dovranno essere inforcate, in questo caso, per accostarsi a fonti usualmente frequentate da altri studiosi, le quali perciò esigono l'acquisizione di molteplici competenze e la disponibilità a muoversi su terreni di frontiera, a cavallo fra discipline (8). Dunque, né 'nuovismi' succubi delle mode, né scorciatoie ingannevoli per chi invece dovrebbe essere introdotto nella severa specificità del diritto.

Ma se quest'ultimo è sempre, nella sua essenza, risposta all'esigenza d'ordine sollevata dall'umana convivenza, e al contempo espressione culturale — per cui la lingua e le pratiche discorsive assumono una valenza assolutamente costitutiva (9) —, perché stupirsi che corrano innumerevoli interazioni fra esso e la letteratura, lì dove (10) « delle parole è l'ombra, la trasparenza, il peso »? E come sorprendersi se lo storico del diritto (di qualsiasi epoca) sarà, anche in quest'ambito, capace di una salutare relativizzazione: così da mostrare, fra le altre cose, come fra certi saperi non sempre siano esistite le barriere che la contemporaneità ha eretto, facendocene percepire come necessarie e quasi ovvie? Egli avrà anzi l'occasione di misurarsi con stagioni e generi della letteratura in cui trovare

(7) Pressoché in questi termini MITTICA, *Diritto e letteratura*, cit., p. 299.

(8) È anche questa, in definitiva, « una sfida alla divisione fra le culture », come recita l'emblematico sottotitolo di F. GALGANO, *Il diritto e le altre arti*, Bologna, Editrice Compositori, 2009 (di cui in particolare si vedano, su « diritto e letteratura », la p. 25 e ss.). Possiamo scorgervi uno dei (non pochi) percorsi praticabili da chi intenda reagire alla « barbarie dello specialismo » oggi imperante — ma la formula, risalente a Ortega y Gasset, già ricorre più volte in Emilio Betti: cfr. E. STOLFI, *De elegantia philosophi iuris*, in « Quaderni fiorentini », 51 (2022), pp. 693-694 e nt. 20.

(9) Una suggestiva valutazione del rapporto fra diritto e parole — traendo spunto da un'osservazione del *Glossario* di Carl Schmitt (« costantemente ti accorgi di essere in balia di parole. Ogni potere è comando, ogni comando è parola [...] non abbiamo altro veicolo che la parola ») — è in N. IRTI, *I 'cancelli delle parole' intorno a regole, principi, norme*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2015, pp. 7 e ss., part. 40 e ss. Acuti rilievi, muovendo dal sottotitolo di un mio libro (ma andando ben oltre i suoi meriti), anche in F.M. DE SANCTIS, *Interpretare, argomentare, deliberare nella crisi dello Stato contemporaneo*, in « Quaderni fiorentini », 49 (2020), p. 729.

(10) Diremmo col Neruda richiamato da CARUSI, *Sua maestà legge?*, cit., p. 431.

formulati proprio i grandi interrogativi che incombono sulla coscienza di ogni giurista.

Ne ho fatto personale esperienza cercando di inoltrarmi, senza appunto abdicare a una prospettiva storico-giuridica, nel laboratorio tragico del V secolo a.C. <sup>(11)</sup>. La duplice peculiarità — di quella forma poetica e del diritto attico <sup>(12)</sup> — non impedisce affatto di cogliere l'emersione di questioni di fondo con cui mai abbiamo smesso di confrontarci, e in modo spesso non meno angoscioso. Dalla natura ambivalente del potere, sempre sul punto di degenerare in tirannide o di dar corpo all'incubo della guerra civile — due motivi onnipresenti, non a caso, tanto in teatro quanto nell'immaginario pubblico ateniese —, alle irrisolte criticità della democrazia e dell'uso della parola (in grado di persuadere e conciliare, ma anche soverchiare e irretire). Dal fondo cupo di violenza e terrore in cui si specchiano gli assetti istituzionali — ma dal quale essi neppure possono completamente prescindere — alla ricerca di univoci criteri che definiscano la responsabilità dell'individuo, quale anello di una catena attraverso la quale le colpe si trasmettono e dilatano. Dall'incapacità delle disposizioni dettate dalla compagine pubblica a esaurire l'orizzonte normativo alla difficile composizione fra la tutela del bene comune e la salvaguardia di specifici interessi.

Peraltro, ciò che ho rivendicato come una peculiarità del mio oggetto d'indagine lo è forse meno di quanto allora pensassi. Mi è infatti occorso di sottolineare come occuparsi di Eschilo, Sofocle ed Euripide, nella visuale che qui interessa, non si esaurisca affatto in una rassegna dei loro riferimenti, più o meno espliciti, a questo o quell'istituto giuridico allora in vigore (la linea di lavoro più ricorrente nelle non molte indagini condotte da cultori dei diritti antichi), ma dovesse aprirsi a un'interrogazione più radicale: quindi al modo — pur storicamente determinato, inutile dirlo, e perciò mai omolo-

---

<sup>(11)</sup> Cfr., da ultimo, E. STOLFI, *La giustizia in scena. Diritto e potere in Eschilo e Sofocle*, Bologna, il Mulino, 2022, nonché ID., *La democrazia a teatro. Scene di voto nella tragedia greca*, in « *Specula iuris* », 1 (2021), 2, p. 5 e ss. e ID., *Di chi è la colpa? Note attorno a volontà e responsabilità individuale nella tragedia greca*, in « *Studi Senesi* », 133 (2021), p. 327 e ss., tutti con altra bibl.

<sup>(12)</sup> Per le ragioni che ho provato a chiarire in STOLFI, *La giustizia in scena*, cit., p. 15 e ss.

gabile al nostro <sup>(13)</sup> — in cui quei poeti portavano alla luce i nodi irrisolti, e forse irrisolvibili, che solleva la disciplina di una comunità. Se rimango convinto che questa sia una prestazione tipica, per certi versi ineguagliabile e inesauribile, di quella « macchina per fabbricare perplessità » <sup>(14)</sup> che fu la scena tragica dell'Atene democratica, mi domando se qualcosa di simile, mutato quel che è da mutare, non valga anche per le successive espressioni letterarie, almeno le più alte. Mi chiedo cioè se, anche in riferimento ad esse (e tralasciando la prospettiva del 'Law as Literature', qui meno pertinente), lavorare su 'Law in Literature' non significhi comunque, in modo quasi inevitabile, scandagliare quanto di più perturbante quella prosa o poesia d'autore consegna alla sensibilità del giurista — ove non s'acquieti nella contemplazione del nudo dato normativo, ieri od oggi vigente.

Se la letteratura è probabilmente il mezzo più efficace per cogliere il disordine della vita, non è forse proprio chi sia professionalmente vocato alla costruzione e custodia dell'ordine (o almeno di *un* ordine) <sup>(15)</sup> il primo a esserne chiamato in causa, quasi il suo destinatario privilegiato — apparentemente il più lontano e dissimile, eppure il più intimamente coinvolto? In questo senso credo di dover vincere la fascinazione che il teatro antico ha esercitato su di me, e convenire che — fermo restando lo spazio che alle sue

<sup>(13)</sup> Esempiare il caso delle tragedie ancor oggi più frequentate dai giuristi (ma spesso senza troppi scrupoli filologici né un'adeguata contestualizzazione): l'*Oresteia* da un lato e l'*Antigone* dall'altro. Se a proposito della trilogia eschilea si rivela davvero troppo semplicistico interpretarla nel senso di un lineare e univoco progresso, che esalti la transizione dalla vendetta al processo (o, ancor peggio, al diritto), altrettanto inattendibili risultano gli sforzi di immettere nel testo di Sofocle conflitti — fra legge naturale e legge positiva, normativa orale e scritta, *ius* e *lex*, morale e diritto, 'disobbedienza civile' e 'ragion di Stato' — che in realtà gli sono affatto estranei, o almeno li configurati in tutt'altri termini. Posso ora rinviare, rispettivamente, a STOLFI, *La giustizia in scena*, cit., part. pp. 39 e ss. e 201 e ss., ove ho cercato di mostrare come proprio lo sforzo di recuperare l'originaria semantica di quelle opere non ne attenui, ma semmai arricchisca, il rilievo per chi rifletta sulla dimensione più intima e problematica del giuridico.

<sup>(14)</sup> Secondo la formula di Barel ripresa da F. OST, *Mosè, Eschilo, Sofocle. All'origine dell'immaginario giuridico*, trad. it. Bologna, il Mulino, 2007, p. 179.

<sup>(15)</sup> Efficace CARUSI, *Sua maestà legge?*, cit., p. 414: « quanto il poeta è un destabilizzatore, chi si occupa di diritto è un funzionario dell'ordine », il che però « non evoca necessariamente un ideale reazionario ».

testimonianze non può essere negato da chi si occupi di ‘Law in Literature’<sup>(16)</sup> — anche in riferimento a molta produzione posteriore converrebbe muoversi in una logica un po’ diversa. Potremmo chiamarla di ‘Literature for law’, o più propriamente ‘for lawyers’.

## 2. *Alla ricerca del titolo.*

E se invece di un giurista a fruire della letteratura, in modo quasi compulsivo, fosse un’altra figura, ancor più di lui istituzionalmente deputata ad assicurare stabilità e disciplina — che so, il sovrano di un grande paese geloso delle sue tradizioni, a cominciare dalla stessa monarchia? È l’eventualità, dai non pochi risvolti problematici, che immagina Alan Bennet in *The Uncommon Reader*. Un libriccino lieve e godibile, il cui andamento a tratti monocorde è ampiamente compensato da una conclusione folgorante. Ma il finale che qui preme richiamare non è il suo, bensì quello (ove è appunto menzionato Bennet) del ponderoso volume che è alla base di queste considerazioni, e mi ha fornito non pochi spunti anche per il ripensamento — dal ‘Law in Literature’ alla ‘Literature for lawyers’ — che ho appena sommariamente esposto.

Donato Carusi è un civilista che da alcuni anni accompagna all’indagine attorno a temi più o meno consueti nella sua disciplina (dal contratto illecito e le obbligazioni *ex lege*, ad esempio, al ‘biotestamento’) un’attività di ricerca e insegnamento su ‘Diritto e Letteratura’. In *Sua maestà legge?* offre un denso affresco storico di quel binomio, dal tardo diritto comune (se preferiamo, dai tempi di *Gargantua e Pantagruelle* e del *Don Chisciotte*) quasi ai giorni nostri. Un’opera di sintesi, dall’ampio respiro: sarei tentato di dire una ‘Gesamtdarstellung’, se ciò non rischiasse di apparire anacronistico

---

<sup>(16)</sup> Cosa, del resto, avvertita da tempo in area anglofona. Cfr. ad esempio T. ZIOLKOWSKI, *The Mirror of Justice. Literary Reflections of Legal Crises*, Princeton, University Press, 1997, part. p. 20 e ss.; M. ARISTODEMOU, *Law & Literature. Journeys from Her to Eternity*, Oxford, University Press, 2000, part. p. 64 e ss.; D. ALLEN, *Greek Tragedy and Law*, in *The Cambridge Companion to Ancient Greek Law*, ed. by M. Gagarin and D. Cohen, Cambridge, University Press, 2005, p. 374 e ss.

in un tempo, come l'attuale, che non smette di celebrare l'esaurirsi delle 'grandi narrazioni' (17).

Ma più che l'approccio, di per sé non banale e anzi inconsueto (18), interessa ora il titolo. Riguardo ad esso, così come a molti di quelli adottati per i capitoli e i paragrafi, l'autore preferisce senz'altro la forza suggestiva alla trasparenza dell'indicazione: diciamo pure il gusto evocativo, e tutto letterario, alla rigorosa precisione tipica del giurista. Se non vi fosse il punto interrogativo, avremmo anzi il sospetto di una voluta ambiguità — omografica, benché non omofonica, e sintattica —, col terzo vocabolo suscettibile di essere inteso come sostantivo (la 'legge', modernamente concepita come sovrana, e perciò qualificata « sua maestà ») oppure quale terza persona del verbo 'leggere'. Peraltro, trattandosi di una domanda, il secondo sembrerebbe senz'altro il significato da preferire.

Ma la conferma è data da un sapiente ordito intertestuale, che svela trattarsi di una tacita citazione. In nessun luogo del libro di Carusi, infatti, torna quell'interrogativo, né tantomeno è rivelata l'esistenza di una fonte da cui sia ricavato. Occorre attendere l'ultima pagina dell'ultimo capitolo (prima dell'appendice di *Bibliografia e pretesti* che lo chiude, come nel caso di quelli precedenti) per trovare un indizio: la menzione, come anticipato, del romanzo di Bennet. Un colpo degno di Umberto Eco, il quale solo alla fine del suo romanzo più fortunato, come noto, ne lasciava comprendere il titolo, riportando un verso (19) risalente a Bernardo Morliacense: *stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus*.

Carusi, tuttavia, si spinge anche oltre. Menziona Bennet, quasi invita alla sua lettura. Ma è unicamente da quest'ultima, e quando siamo ormai nella seconda metà del libro, che ricaviamo la nostra espressione. Si tratta del passaggio in cui il vecchissimo Sir Claude

---

(17) Il che ovviamente vale per la storiografia in genere, e non solo per quella giuridica, né deve essere assunto come un dato scontato o privo di alternative. Ho cercato di esporre le ragioni della mia cautela in E. STOLFI, *Zwischen Gesamtdarstellungen und „Microhistoire“*. *Einige Bemerkungen über die heutige italienische Rechtsgeschichtsschreibung*, in « Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte », 42 (2020), 3-4, pp. 243 e ss., part. 249 e ss.

(18) Vi tornerò al § 3.

(19) Almeno secondo una delle due versioni esistenti: ma questo lo apprendiamo ancora più tardi, dalle *Postille* a *Il nome della rosa*.



— al servizio dei re d’Inghilterra sin dagli anni di Giorgio V — chiede a Sir Kevin, segretario privato di Elisabetta II: « Sua Maestà legge? E che male può farle? » (20). Senza un’esplicita e puntuale citazione, ma fornendoci gli elementi per risalirvi, è come se il nostro autore c’inducesse a prendere molto sul serio queste parole, farne quasi una chiave interpretativa per il proprio testo. Per una sorta di ‘ironia tragica’ (21), la seconda non costituisce affatto una domanda retorica, come vorrebbe chi la pronunzia. E ciò sia nell’economia del racconto di Bennet, sia — cosa che ora maggiormente interessa — rispetto alla ricognizione di Carusi. Il suo titolo svela, in una simile prospettiva, una polisemia ben più ricca del possibile, e un po’ trito, gioco di parole cui alludevo.

La letteratura ha un impatto sul potere (gli « fa del male », eventualmente), dunque anche su strutture e uomini che danno regole ai consociati? È davvero in grado di distogliere dalle liturgie del governo, inducendo a interpellare la cifra più autentica dell’umano, in una meditazione che dall’attività (almeno in apparenza) passiva della lettura transita non di rado in quella propositiva di una propria e intima scrittura (come appunto accade alla regina di Bennet)? Ha realmente ripercussioni destrutturanti, o almeno critiche, sull’ordine costituito e le sue gerarchie, così da potersi riverberare anche sulle decisioni adottate a livello giuridico? Difficile, naturalmente, dare un’unica e perentoria risposta, evitando il rischio di qualche romantica sopravvalutazione. Nella storia (soprattutto) moderna e contemporanea, tuttavia, non può negarsi l’esistenza di problematiche che romanzieri e poeti hanno saputo cogliere, ponendole con forza all’attenzione dell’opinione pubblica, assai prima che esse trovassero qualche risposta — graduale e prudente, quando non esitante — nelle innovazioni del legislatore e nell’impegno dei giuristi (22).

---

(20) Si veda A. BENNET, *La sovrana lettrice*, trad. it. Milano, Adelphi, 2007, p. 72.

(21) Nel senso in cui siamo soliti parlarne per i tragediografi antichi, e in particolare per Sofocle: STOLFI, *La giustizia in scena*, cit., p. 257 e ss. ove bibl.

(22) Esemplare quanto, in riferimento a « letteratura e condizioni di lavoro » nel XIX secolo, osserva CARUSI, *Sua maestà legge?*, cit., p. 107 e ss.: autori quali Dickens e Zola « hanno mostrato [...] come l’attribuzione a tutti gli uomini della stessa, piena capacità contrattuale [...] non sia una garanzia di generale felicità e possa facilmente metter capo a crudeli soprusi ». Proprio dalle loro pagine emerge — con una nettezza che solo successivamente, e con molta più fatica, si riproporrà in alcuni giuristi — come

La questione, però, è forse ancor più generale e profonda, sganciata da specifiche contingenze sociali. Essa si lega proprio a una prestazione essenziale della letteratura: lo scavo inesausto circa l'esistenza dell'uomo — nella sua disperante solitudine come nella sua sempre complessa relazione con gli altri consociati —, il suscitare domande prima che additare soluzioni, portare alla luce tratti antinomici che sgomentano e inquietano, quali nessun culto dell'ordine o del progresso può elidere né pienamente superare. E se davvero *omne ius è hominum causa constitutum* <sup>(23)</sup>, anche in questo senso — oltre che in quello, prettamente formativo, a cui si riferisce Carusi nella *Premessa* — comprendiamo come « la letteratura sia un insostituibile fattore di promozione del diritto » <sup>(24)</sup>.

### 3. *Un cantiere aperto.*

È qui possibile illustrare appena qualche tratto del libro in questione. Un testo a suo modo 'ibrido', che interseca generi diversi: l'autore stesso dichiara subito di avere sempre avuto « la certezza che non si trattasse di un manuale », ma semmai di proporre « un discorso dalle aspirazioni blandamente didattiche » <sup>(25)</sup>.

*Sua maestà legge?*, allora, offre anche un'occasione per riflettere sullo statuto dell'insegnamento di 'Diritto e letteratura', con la bibliografia che può supportarla. Una materia che potremmo dire atipica, in quanto sfuggita (almeno per ora) a ogni incasellamento burocratico. Come nel modello americano, essa conserva i tratti aperti e fluidi di un 'Movement', senza soffrire l'angustia dell'attribuzione a un unico settore disciplinare. Chi ha interesse ed energie per dedicarvisi, potrà — ove riscontri, presso colleghi e discenti, un terreno propizio per la sua attivazione — tentare questa piccola avventura. Nessuno, voglio sperare, vi vedrà un terreno da coloniz-

---

l'eguaglianza (formale) conquistata nell'età del decollo delle borghesie europee, e allora tanto osannata, possa rivelarsi null'altro che una delle grossiane « mitologie giuridiche della modernità ».

<sup>(23)</sup> Come, alla fine del III secolo d.C., affermava Ermogeniano in un celebre passo, conservato in *Digesto* 1.5.2.

<sup>(24)</sup> Così CARUSI, *Sua maestà legge?*, cit., p. XIII.

<sup>(25)</sup> Cfr. CARUSI, *Sua maestà legge?*, cit., pp. XIII-XIV.

zare, in cui cioè ‘piantare la bandiera’ prima di altri, per poi magari rivendicare l'*appeal* del corso impartito.

Nella mia prospettiva, il mancato inquadramento istituzionale è assai più un vantaggio che un inconveniente cui porre rimedio. Favorisce l'eterogeneità degli approcci, il coinvolgimento di professori dal diverso profilo disciplinare <sup>(26)</sup>, le loro opportunità di interazione (fino alla possibile, e anzi auspicabile, contitolarità dell'insegnamento, come talora accade), la destinazione a una platea mista di studenti di Giurisprudenza e di Lettere. L'esigenza di un approccio intersettivo è *in re ipsa*, negli stessi temi da affrontare: benissimo, dunque, che si proietti sul tipo di docenti coinvolti e nella libertà dei loro programmi. Si tratta, in definitiva, di un cantiere aperto: spazio di dialogo e sperimentazioni, in cui la cultura giuridica può veramente scoprirsi cultura *tout court*, ma anche valorizzare forti elementi di unitarietà fra le sue molte anime, proprio grazie al confronto con l'altro, cioè misurandosi con la letteratura. Dirà il tempo, se davvero non si tratta di una moda effimera, se il 'movimento' potrà assumere tratti più univoci.

Che manchi un'ortodossia cui votarsi, neppure a livello didattico, personalmente non mi scandalizza affatto — e non credo solo perché a mia volta tacciato di 'eterodosso' per le indagini verso cui inclino. Questo ovviamente non equivale a un'assoluta indifferenza per i diversi approcci praticabili. Il metro su cui valutarli dovrà essere però solo quello della serietà del lavoro, della sua significatività *sub specie iuris*, della fecondità delle suggestioni che sia possibile ricavarne — senza che costituisca un discrimine il tipo di fonti frequentate, l'arco cronologico coinvolto, le materie giuridiche con cui si instaurano le più strette connessioni o la forma della disamina, dispiegata sull'arco di secoli oppure concentrata nell'approfondimento di pochi testi.

Da quest'ultimo punto di vista, come anticipato, il libro di Carusi propone un taglio ben definito, e tutt'altro che usuale. Oltre trecento anni di storia vi vengono ripercorsi integrando una duplice prospet-

---

<sup>(26)</sup> Lo conferma, effettivamente, un rapido sguardo alle sedi italiane ove è attivato il nostro insegnamento, di volta in volta affidato a penalisti, filosofi del diritto, civilisti (come appunto con Carusi a Genova), comparatisti, storici del diritto medievale e moderno oppure dei diritti antichi (è il caso di chi scrive, a Siena).

tiva: da un lato, quella degli snodi giuridici che l'hanno scandita, ovviamente a ridosso di eventi politici e dinamiche sociali; dall'altro, quella della letteratura che vi si è sviluppata. Un disegno ambizioso, dietro al quale affiora (soprattutto sul secondo versante) una massa impressionante di letture, di cui spesso non si rinuncia a riprodurre ampi squarci (27) — la loro frequenza, e lunghezza, può a tratti disturbare, ma arricchisce la varietà degli scenari: in fondo, il volume è anche un'antologia, o se preferiamo, ancor più di altri, un 'libro di libri'. Sarebbe davvero ingeneroso, di fronte a un itinerario di tale respiro, cavillare sulle scelte compiute. Ciascuno, secondo i propri gusti, potrebbe indicare autori e scritti meritevoli di uno spazio maggiore o minore, e dunque trovare ingiustificate certe omissioni, oppure troppo rapide o al contrario eccessivamente dettagliate alcune pagine di Carusi. E questi avrebbe ben ragione di replicare con la battuta di cui si servì Tolkien a fronte delle critiche, di segno diverso se non opposto, suscitate da *Il signore degli anelli*. Essendone il lettore più severo, egli riconosceva che la propria opera avesse molti difetti, ma si proponeva di « passarli sotto silenzio, eccetto uno che è stato notato anche da altri: il libro è troppo corto » (28).

Più rilevanti, soprattutto nell'ottica di una discussione attorno alle modalità didattiche di 'Diritto e letteratura', sono forse altre possibili riserve. Penso in primo luogo al carattere piuttosto istituzionale — diciamo pure, esso sì, 'manualistico' — della ricostruzione storica, e anche storico-giuridica, che fa da sfondo all'intera vicenda. Un'opzione in certa misura imposta dall'economia del discorso, ma che non sempre si smarca da stereotipi un po' consunti (29), e dunque conduce

---

(27) Davvero cospicuo l'« indice cronologico delle opere letterarie dalle quali sono stati riportati estratti »: CARUSI, *Sua maestà legge?*, cit., pp. 455-458.

(28) Così nella *Prefazione* alla seconda edizione inglese: J.R.R. TOLKIEN, *Il Signore degli Anelli. La Compagnia dell'Anello*, trad. it. Milano, Bompiani, 2005<sup>19</sup>, p. 27.

(29) O sfocia comunque in affermazioni che, in varia misura, possono suscitare perplessità. Mi limito a ricordare quanto Carusi osserva (p. 47) circa la « netta demarcazione tra i concetti di proprietà e di sovranità » che sarebbe stata tracciata (solo) con la Rivoluzione e il Code Napoléon, così da sancire « l'idea moderna di proprietà privata, che reca in se stessa una drastica limitazione ». Osservazioni entrambe discutibili, stante l'evidente simmetria che allora sovranità e proprietà conservarono, se non accentuarono, sul piano di macrosoggettività statale e microsoggettività dell'individuo (una figura astratta e universale, che in realtà assumeva i tratti pressoché immancabili del proprietario, con

a smarrire qualcosa della dimensione critica che la sensibilità letteraria consente invece di guadagnare. Per non parlare dell'idea di 'potere' che, sin dal trinomio del sottotitolo, è tante volte evocata, ma quasi sempre per alludere a ciò contro cui si leva (o almeno può levarsi) la voce della letteratura: un polo dialettico tendenzialmente da identificare in ben precise strutture politiche, laddove sappiamo (da Foucault in poi) di doverci misurare proprio con la sua 'deterritorializzazione', seguendo le tracce delle composite interazioni che intrattiene anche col sapere. Talora, poi, neppure appare univoco e immediato il nesso fra certi riferimenti giuridici e il contesto letterario. Così è ad esempio, almeno per me <sup>(30)</sup>, riguardo alle notazioni dedicate all'art. 12 delle 'Preleggi', incastonate fra *Alice nel paese delle meraviglie* e una battuta di Karl Kraus <sup>(31)</sup>.

---

« limitazioni » piuttosto modeste, né proprio inedite), e considerato anche l'autentico « palinsesto giuridico » (nel senso di P. GROSSI, *La proprietà e le proprietà nell'officina dello storico*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2006, p. 99 e ss.) che abbiamo imparato a scorgere nella disciplina napoleonica delle situazioni reali. Ma penso anche a quanto sostenuto (in *Sua maestà legge?*, cit., p. 290) circa « l'uso misurato », nella codificazione civile del 1942, di « clausole generali » — laddove sarebbe come minimo da considerare lo spazio notoriamente ben più cospicuo, rispetto al testo previgente, che ottennero buona fede ed equità (per non parlare della 'meritevolezza di tutela' cui si riferisce, senza corrispondenza nell'art. 1103 c.c. 1865, una disposizione nevralgica quale l'attuale art. 1322 c.c.), e sempre con implicazioni tutt'altro che neutre, almeno nel disegno originario.

<sup>(30)</sup> A prescindere, naturalmente, dal giudizio che possa nutrirsi riguardo alla disposizione che stiamo per ricordare. Temo in effetti che, per quanto a mia volta ho scritto circa l'art. 12 delle 'Preleggi' (cfr. E. STOLFI, *Quartum datur. Note in tema di interpretazione « diffusa »*, in *Scritti per Luigi Lombardi Vallauri*, II, Milano-Padova, Wolters Kluwer-Cedam, 2016, p. 1346 e ss. e ID., *Gli attrezzi del giurista*, cit., pp. 128-129, 233, entrambi con bibl.), anch'io sarei posto da Carusi fra chi, gravemente sbagliando, lo « vituperava come un parto dell'autoritarismo » (così in *Sua maestà legge?*, cit., p. 415). Non escludo, naturalmente, di avere errato o almeno ecceduto nei toni, peraltro in ricca e autorevole compagnia. Non riesco tuttavia a condividere l'entusiasmo che, all'estremo opposto, quell'articolo desta nel nostro autore. E trovo davvero riduttivo quanto egli sostiene (pp. 415-416 nt. 4) a proposito della diversa formulazione adottata nel 1942 in tema di *analogia iuris*, col richiamo ai « principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato » che venne a sostituire quello, del 1865, ai « principi generali di diritto ». Un'evidente serrata statualista, dai toni quasi gentiliani, che mi guarderei dal considerare un « rinvio [che] si rivela al giudizio politico, se non ineccepibile, quasi del tutto innocuo ».

<sup>(31)</sup> Si veda CARUSI, *Sua maestà legge?*, cit., pp. 412-416. Un cenno alle « Disposizioni sulla legge in generale » del 1942 è già a p. 290, ove è segnalato che i professori impegnati nella riforma « riuscirono a ottenere » che esse venissero « anteposte al

Più in generale, viene da chiedersi se un simile sforzo di sintesi non sia in qualche misura prematuro, a fronte di un lavoro di analisi che — non dico da parte dell'autore, dal quale sarebbe esigibile solo in minima parte, ma dall'insieme di quelli che egli chiama « giusletteraturisti »<sup>(32)</sup> — è spesso appena agli inizi. Carusi stesso ha condotto altrove un altro genere di ricerca, interamente dedicata a un solo autore<sup>(33)</sup>. Qui segue il modello pressoché opposto: rinuncia all'indagine in profondità pur di rievocare e intrecciare il maggior numero di scritture, seguirne a grandi linee le tappe (stimate) salienti, suggerirne confronti, più o meno puntuali, con le coeve trasformazioni sociali e giuridiche. Prima ancora che un personale esercizio d'interpretazione — che pure, immancabile, presiede già alla cernita delle opere su cui sostare —, il libro di Carusi è un 'invito alla lettura', in senso tutt'altro che metaforico. Un costante e documentatissimo appello a frequentare direttamente romanzi e racconti, facendosene una propria idea, guidati dalla nussbaumiana 'intelligenza delle emozioni': nella convinzione che questo più di tutto possa aprire la mente, anche del giurista.

Un'educazione alla libertà (e dunque responsabilità) intellettuale, che è forse l'insegnamento più fecondo che ci lascia il volume, al di là di qualche rilievo critico a cui può prestarsi, e anche ciò che è legittimo attendersi da ogni corso di 'Diritto e letteratura'.

---

codice ». Peraltro, un simile modo d'esprimersi rischia forse di suscitare fraintendimenti, inducendo (soprattutto qualche studente) a pensare che analoghi precetti mancassero nella codificazione anteriore — cosa ovviamente non vera, ché anzi alcune disposizioni affondavano in una tradizione ancor più risalente: un classico, circa l'articolo richiamato alla nt. precedente, rimane G. GORLA, *I precedenti storici dell'art. 12 disposizioni preliminari del codice civile del 1942 (un problema di diritto costituzionale)*, in « Foro Italiano », 1969, p. 112 e ss.

<sup>(32)</sup> Cfr. ad esempio CARUSI, *Sua maestà legge?*, cit., pp. 338 e 358.

<sup>(33)</sup> Si veda soprattutto *Che farò quando tutto brucia? Una lettura politico-giuridica di António Lobo Antunes*, Pisa, Pacini, 2019. Sullo scrittore portoghese Carusi torna rapidamente in *Sua maestà legge?*, cit., pp. 435 e 451. Qui egli gustosamente diffida dal leggere il suo libro precedente « chiunque non abbia prima fatto esperienza diretta » dei romanzi di Lobo Antunes: vivida testimonianza di quella specie di 'mobilitazione alla lettura' di cui si dirà fra un attimo, nel testo.